COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO
Provincia di Caserta
SETTORE AMBIENTE
Corso Garibaldi, 1 – CAP 81030 Falciano del Massico – Tel. +39 0823 931242
http://www.comune.falcianodelmassico.ce.it/
e-mail: ced.sciaudone@comunefalcianodelmassico.it
pec: protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASMECOMM PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO (R3-R13) DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) E RIFIUTI DI SFALCI E POTATURE (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO (D.M. 13 FEBBRAIO 2014 ALLEGATO 1).

CIG: 8317486E91

Art.1 – Oggetto dell'Appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense (CER 20.01.08) e per i rifiuti di sfalci e Potature (CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata del comune di Falciano del massico (D.M. 13 FEBBRAIO 2014 ALLEGATO 1).
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale prevede la raccolta delle diverse frazioni con il sistema "***porta a porta***" ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche che saranno trasportati a cura e spese del Comune di Falciano del Massico tramite ditta affidataria del Servizio di Igiene Urbana con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di cui trattasi, presso impianti autorizzati ubicati ad una distanza stradale non superiore a km 200 (duecento) dalla sede comunale sita in Corso Garibaldi , 1 determinata con l'utilizzo dell'applicativo google maps sulla base del percorso più breve e facilmente percorribile dagli automezzi pesanti impiegati nel servizio. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa **550** t/anno per la frazione organica umida, e di **30** t/anno per gli sfalci di potatura, suscettibile di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Il costo offerto a tonnellata deve considerarsi omnicomprensivo di tutte le attività logistiche ed operative meglio specificate negli articoli successivi. Nel corso di validità del contratto, non sarà consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. Qualora fosse necessario modificare l'impianto di destinazione finale, la sostituzione dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante e non dovrà comportare oneri aggiuntivi.

Art.2 – Durata dell'Appalto e inizio del servizio

L'appalto avrà la durata di 2 (due) anni dalla data di stipula del contratto (o della consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore) e comunque fino ad esaurimento delle somme a disposizione. Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32 comma 8 e comma 13 del D. Lgs n. 50/2016. È vietato il rinnovo tacito. La durata del servizio si intende subordinata all'attuazione del servizio di gestione all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali in conformità al disposto di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. e della Legge della Regione Campania n. 4/2007, come modificata dalla Legge della Regione Campania n. 5/2008, e Legge della Regione Campania n. 14/2016, con la conseguente cessazione automatica del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario all'atto del subingresso del gestore unico di ambito provinciale. L'Amministrazione Aggiudicatrice potrà recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario e senza alcun tipo di onere a carico dell'Amministrazione medesima. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora allo scadere del presente appalto non siano stata completamente espletata la procedura per l'individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Durante tale periodo l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art.3 – Ammontare dell'appalto e stima dei quantitativi

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso compreso oneri di sicurezza, desunto da indagini di mercato condotte dalla amministrazione, è pari a € 264.014,00 escluso IVA cosi determinato:

Importo biennale

Tipologia di Rifiuto	Codice C.E.R.	Quantità Biennale Stimata Ton. (dati MUD)	Costo Trattamento e Recupero (Comprensivo Costo del Personale) €/Ton.	Costo di sicurezza (non soggetti a ribasso) €/Ton.	Totale Escluso I.V.A.
Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense	20.01.08	1.100,00	€ 230,00	€ 2,30	€ 253.000,00
Rifiuti di sfalci e Potature	20.02.01	60,00	€ 140,00	€ 1,40	€ 8.400,00

Il prezzo unitario a base di gara di 230,00 [€/t] per Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense, 140,00 [€/t] Rifiuti di sfalci e Potature è stato determinato nello specifico oltre che da indagini di mercato anche da valutazioni dell'andamento del mercato e di appalti similari in misura prudenziale per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti.
I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono stati stimati in € 2.614,00.
L'importo complessivo è stimato su un quantitativo presunto di frazione organica (CER 20.01.08) da conferire in impianto di circa **550** t/anno Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense, di circa
30 t/anno per i Rifiuti di sfalci e Potature (CER 20.02.01).
Al riguardo si precisa che tale quantitativo di rifiuti è stimato e non vincolante pertanto suscettibile di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art.4 – Modalità di esecuzione del servizio

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia, i quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione del peso stimato per la tipologia in questione. Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto. Non è consentito l'utilizzo di impianto diverso da quello indicato in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore (così come definite dall'art. 5 del presente capitolato). Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e qualità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'instradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario;

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:
a) comunicare al Comune l'impianto alternativo, debitamente autorizzato dall'autorità competente, che verrà utilizzato;
b) trasmettere al Comune la seguente documentazione:

1. provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 8 classe F o classe superiore per quantitativo secondo il D. Lgs. n. 152/2006, rilasciato nei confronti dell'operatore che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti CER 20.01.08 per conto terzi o in convenzione.

2. provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero e/o piattaforma di stoccaggio autorizzato secondo l'art. ex 208 del D.lgs. n. 152/2006 o autorizzazione integrata ambientale recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idonea capacità al conferimento dei rifiuti di cui al presente appalto nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore dell'impianto medesimo, dalla quale risulti l'effettiva disponibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tale impianto.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianto alternativo a quello indicato dall'Appaltatore in sede di offerta, deve essere autorizzato dall'Amministrazione Aggiudicatrice e non deve comportare alcun onere aggiuntivo per la stessa. Nel caso di indisponibilità per guasto imprevisto degli automezzi della ditta affidataria del Servizio d'igiene urbana che effettua il servizio di raccolta e trasporto della frazione umida per il Comune di Falciano del Massico, l'appaltatore dovrà rendere disponibile un proprio automezzo, idoneo e già autorizzato al trasporto dei rifiuti oggetto o del presente capitolato (CER 20.01.08), con il quale effettuare il trasbordo e il trasporto della frazione organica presso l'impianto di conferimento. La spesa derivante dalla suddetta operazione sarà quantizzata e corrisposta, previa intesa con il Responsabile del Servizio, secondo la normativa vigente in materia. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto o, ispezioni e controlli tesi a verificare che i rifiuti vengano effettivamente conferiti nell'impianto indicato dall'impresa.

Art.5 – Obbligo di continuità del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale di appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D. Lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore (che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati) rispetto ai quali è consentito l'utilizzo di impianto diverso da quello indicato in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Devono intendersi casi di forza maggiore le circostanze non imputabili alla Ditta aggiudicataria, che determinano in tutto o in parte l'impossibilità della ricezione della frazione organica o di funzionamento dell'Impianto. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.

Art.6 – Orario di conferimento

Gli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e/o concordati tra il Servizio del ciclo integrato dei rifiuti del Comune e l'Appaltatore; il servizio dovrà essere comunque garantito in conformità al calendario della Raccolta Differenziata del Comune di Falciano del Massico (Ce), che potrebbe essere soggetto a variazioni durante il periodo dell'appalto e, pertanto, sin d'ora l'appaltatore si impegna ad accettare tutte le eventuali variazioni di orario e calendario di conferimento senza onere aggiuntivo di alcuna natura a Carico del Comune. Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. Il comune si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica della stessa.

Art.7 – Requisiti degli impianti

L’impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori. L’impianto di recupero e/o piattaforma di stoccaggio, autorizzato secondo l’art. ex 208 del D. Lgs 152/2006 o con autorizzazione integrata ambientale, dovrà essere ubicato ad una distanza stradale non superiore a 200 Km (duecento) dalla casa comunale sita in via Corso Garibaldi, 1 - Comune di Falciano del Massico (Ce) determinata con l’utilizzo dell’applicativo google maps sulla base del percorso più breve e facilmente percorribile dagli automezzi pesanti impiegati nel servizio, per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità, oltre alla riduzione dell’impatto ambientale derivante dal trasporto della particolare tipologia del rifiuto in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art. 182 del Codice dell’Ambiente). L’impianto dovrà essere in possesso di autorizzazione secondo l’art. ex 208 del D. Lgs n. 152/2006 o Autorizzazione integrata ambientale con idonea capacità di ricezione in funzione dei quantitativi giornalieri ed annuali stimati in appalto.

Art. 8 – Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per frazione organica; l'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche. Se è concordata tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico del Comune e dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dello stesso e viceversa. L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare, con almeno tre (3) giorni naturali di anticipo, a mezzo posta elettronica certificata, l'orario di esecuzione delle analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche. Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di 15 (quindici) punti, ad ogni punto eccedente la soglia sopra fissata (15%) arrotondata per difetto, si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio, pari all’1%, per ogni tonnellata di rifiuto organico. In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 15% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio. Non sono da considerarsi frazione estranea, ai fini della percentuale di cui sopra, i sacchetti/buste in *mater-bi* contenenti i rifiuti conferiti. Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la normativa vigente in materia di analisi merceologica della frazione organica.

Art. 9 – Cauzione provvisoria e definitiva

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 del D. Lgs. 50/2016). In ogni caso, in seguito all’esito negativo derivato dall'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune, quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% dell’importo a base dell'appalto. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione dovrà essere ricostituita

nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti Assicurativo - previdenziali.

Art.10 – Protocollo di legalità

Per l'applicazione del Protocollo di Legalità stipulato con la Prefettura di Caserta, oltre all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici, ci si conforma alle procedure e agli obblighi in esso contenuti e pertanto qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, si procederà all'immediata risoluzione del Contratto.

Art.11 – stipula del contratto e relative spese

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto previa convocazione da parte del Comune. Nel caso in cui l'Appaltatore sia impossibilitato a presentarsi nel giorno ed ora stabiliti nell'invito del Comune per la sottoscrizione del Contratto, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente l'indisponibilità a mezzo posta elettronica del comune e rendersi comunque disponibile per la sottoscrizione del Contratto nel nuovo termine fissato dal Comune. In caso di mancata stipulazione del Contratto, per fatto imputabile all'Appaltatore il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato all'operatore economico risultante secondo nella graduatoria della procedura di affidamento. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di pubblicazioni.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura elettronica, sulla base delle quantità mensili di "*RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE* - codice CER 20.01.08 e *RIFIUTI DI SFALCI E POTATURE* – codice CER 20.02.01" pervenuti all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura (elenco movimentazione rifiuti in ingresso all'impianto). I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura elettronica TRI 903 trasmessa dall'impresa all'Ente appaltante, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). In caso di ampliamento del servizio oggetto del presente appalto il prezzo per kg conferito non potrà essere superiore a quello aggiudicato. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell'aggiudicatario e quanto altro dallo stesso dovuto (ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato Speciale di Appalto). L'appaltatore, è altresì, tenuto ad assolvere tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Art. 13 – Revisione dei prezzi/ modifiche contrattuali

In riferimento alle modifiche, nonché alle varianti del servizio contrattualizzato, valgono le previsioni di cui all'art.106 del Codice degli Appalti. La revisione del prezzo potrà essere riconosciuta esclusivamente dal RUP, in conformità all'art.106 comma1 lett. a) del Codice degli Appalti ed alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle condizioni di comprovata e significativa variazione dei prezzi unitari di mercato in relazione ai costi standardizzati ove definiti.

Art.14 - Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti per lo stesso, nei seguenti casi:

a) all'attuazione del servizio di gestione all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali in conformità al disposto di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e della Legge della Regione Campania n. 4/2007, come modificata dalla Legge della Regione Campania n. 5/2008, e Legge della Regione Campania n. 14/2016, con la conseguente cessazione automatica del servizio da parte dell'operatore economico aggiudicatario all'atto del sub-ingresso del gestore unico di ambito provinciale, senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario e senza alcun tipo di onere a carico della medesima Amministrazione Appaltatrice.
b) nei casi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016, per quanto applicabili;
c) mancato rispetto delle clausole previste dal Protocollo di Legalità;
d) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
e) frode nell'esecuzione del servizio;
f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
h) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di forza maggiore;
i) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettono gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
l) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
m) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si intenderà risolto allorché trascorso inutilmente il termine di 15 giorni, intimato per iscritto dal Comune all'Appaltatore per adempiere ad uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), l'Appaltatore non abbia provveduto agli adempimenti richiesti. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art.15 - Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. n. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici, pertanto l'appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e redigere il documento di valutazione dei rischi che sarà a disposizione del comune.

Art.16 – Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi, con validità non inferiore alla durata del servizio con massimale di almeno € 1.500.000,00 ed a copertura di eventuali responsabilità in caso di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o persone. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile ai fini della stipula del contratto. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

Art.17 – Vigilanza e controllo

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzate alla rispondenza delle attività oggetto dell'appalto.

Art.18 – Cessione e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio da parte dell'aggiudicatario, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del Codice degli Appalti.

Art.19 – Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso,

che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art.20 – Penalità

L'impresa appaltatrice, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali e di cui al presente CSA, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro e non oltre il giorno successivo utile a quello della contestazione, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di euro trecento/00 (€ 300,00) ad un massimo di euro tremila/00 (€ 3.000,00), che verrà trattenuta all'atto del pagamento della prima fattura da liquidare. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese sostenute per l'inottemperanza ai propri obblighi da parte dell'appaltatore eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Art.21 – Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail e PEC.

Art.22 – Responsabile tecnico/amministrativo del servizio

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art.23 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, sarà demandata, per la giurisdizione civile al foro di Santa Maria Capua Vetere e per la giurisdizione amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Art.24 – Osservanza di leggi, decreti e ordinanze

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e del Servizio Ambiente
Dott. Salvatore Sciaudone